

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1729}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata il 23 maggio 1984

Modifica dell'articolo 40 della legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'inquadramento in ruolo di alcuni dipendenti dei tribunali amministrativi regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), che prevede la possibilità, per i dipendenti in servizio presso i TAR da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge (14 maggio 1982), di essere inquadrati nei ruoli del personale di segreteria istituiti dalla cennata legge, ha impedito in concreto che potessero trovare accoglimento le istanze di inquadramento di un esiguo numero di soggetti (non più di dieci in tutta Italia) che, pur non avendo raggiunto il richiesto periodo di sei mesi di servizio presso i TAR, vi hanno comunque prestato la propria opera per più di tre mesi, inseren-

dosi perfettamente nella relativa struttura organizzativa (e di ciò è dato atto nelle relazioni compilate al riguardo dagli uffici di servizio).

La proposta riduzione del termine da sei mesi a tre mesi, che costituisce oggetto della presente iniziativa legislativa, consente all'amministrazione statale di non privarsi del rapporto di professionalità e di esperienza acquisito dal personale di che trattasi, il quale, nella vigenza dell'attuale formulazione normativa, dovrebbe essere restituito agli enti locali di provenienza.

È appena il caso di sottolineare come la presente iniziativa legislativa non comporti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli destinati all'attuazione della legge 27 aprile 1982, n. 186.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestavano servizio a qualsiasi titolo, da almeno tre mesi, presso i tribunali amministrativi regionali, possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 35 ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con effetto dalle date di decorrenza giuridica ed economica degli inquadramenti già previste dalla legge 27 aprile 1982, n. 186.